

Sentenza: n. 110 del 5 aprile 2017 (deposito del 12 maggio 2017)

Materia: stabilizzazione personale sanitario

Parametri invocati: art. 97

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”

Esito: illegittimità costituzione dell’articolo 53, commi 4, 5 e 6 della legge regionale Puglia 1/2016 per violazione dell’articolo 97, quarto comma, della Costituzione

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’articolo 53, commi 4, 5 e 6 della legge regionale della Puglia 15 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)”.

Le norme impugnate dispongono, con il comma 4, che «[l]e Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica [...] si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, [...]».

In base al comma 5, «[d]etto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili». Infine, il comma 6 dispone che «[i]l presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali».

La Corte ritiene che tale disciplina sia finalizzata a neutralizzare gli effetti dell’articolo 16, comma 8, del decreto legge 98/2011 e della precedente dichiarazione di illegittimità fatta con la sentenza 68/2011 e relativa alla stabilizzazione del personale interessato dalle nuove norme impugnate-

Nello specifico la Corte argomenta che le regioni nell’esercizio della loro competenza residuale relativa alle modalità di instaurazione del rapporto di lavoro devono “rispettare la regola posta dall’art. 97, quarto comma, Cost. secondo cui «[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Sebbene la disposizione costituzionale non precisi i casi in cui si può evitare il pubblico concorso per l’instaurazione di rapporti di pubblico impiego, certamente la fattispecie oggetto delle norme impugnate non rientra fra quelle che possono consentire una legittima deroga alla regola in essa espressa”.

La Corte ricorda che si era già pronunciata, con la sentenza 73/2013 sull’illegittimità di una disciplina analoga introdotta dalla Regione Puglia (art.3, comma 40 della l.r. 40/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”), che aveva previsto una procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale già in servizio con contratto a tempo determinato, basata su un concorso riservato.

Inoltre, la Corte segnala che la previsione contenuta all’articolo 53, commi 4, 5 e 6, della legge regionale della Puglia n. 1 del 2016 risulta anzi ancora più censurabile rispetto a quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 73 del 2013, in quanto la prima, oltre a essere diretta a far fronte, non a bisogni

temporanei, ma a esigenze risalenti e non destinate a venir meno (tanto è vero che il personale adibito ai servizi assistenziali in questione era stato stabilizzato), prevede che il contratto annuale possa essere rinnovato senza limiti, mentre l'articolo 1, comma 2, della legge regionale della Puglia n. 11 del 2012 limitava i rapporti a tempo determinato «fino all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi».